



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. Francesco Barracca, all'udienza del 03/12/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA, con lettura contestuale della motivazione,
nella causa promossa con ricorso depositato in data 07/11/2014 ed iscritta al n 1110 / 2014 R. G. da:

ricorrenti

contro:

INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. _____
convenuto

Ragioni della decisione

Premesso l'integrale richiamo agli atti introduttivi del giudizio il ricorso è fondato sulla base delle seguenti considerazioni: sulle medesime questioni oggetto delle presente giudizio il Tribunale adito si è già pronunciato con le decisioni n.178/18 e n.93/18 (passata in giudicato) e, pertanto, si rinvia alle motivazioni contenute nelle decisioni anzidette in quanto precedenti conformi ex art.118 delle disp.att. del c.p.c..

Deve ritenersi, anche alla luce della recentissima giurisprudenza di legittimità citata nelle decisioni summenzionate, che non sussiste l'obbligo assicurativo per i componenti degli studi associati in quanto le associazioni professionali non rientrano nel disposto normativo ex art.4, n.7, del D.P.R. 1124/65.

Nel caso di specie deve ritenersi, in particolare, che l'ambulatorio veterinario dei ricorrente è gestito, per l'attività veterinaria, in autonomia dai ricorrenti che



sono iscritti, singolarmente, all'albo dei veterinari e i rapporti con la clientela sono gestiti direttamente dai dottori senza alcuna intermediazione dell'associazione professionale. In definitiva con lo studio professionale i dottori ripartiscono soltanto i costi delle attrezzature e dei locali per la loro attività professionale che, come detto, resta autonoma e gestita dal singolo professionista. Non sussistono pertanto gli obblighi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai ricorrenti in quanto l'ambulatorio professionale non è una società di fatto.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite in ragione del mutamento della giurisprudenza di legittimità successivamente al deposito del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara che l'ambulatorio veterinario dei ricorrenti non è un soggetto giuridico tenuto all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Pistoia, 3.12.2018

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Barracca

